



COMUNE DI CERANO

Provincia di Novara

CONVENZIONE QUADRO TRA IL COMUNE DI CERANO E LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER IL COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI DI NATURA SOCIALE

Per lo svolgimento in forma sussidiaria e coordinata di interventi in campo sociale ed assistenziale.

ART. 1 - FINALITA' DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione, sviluppa e concretizza le linee programmatiche politico-amministrative nell'ambito dei servizi socio assistenziali e persegue le seguenti finalità:

- attuazione del principio di sussidiarietà, di cui all'art 118 della Costituzione, nell'ambito degli interventi di natura sociale rivolti prevalentemente alla propria cittadinanza attuati da Enti, Consorzi, Associazioni ed eventualmente altri soggetti che operano nel campo sociale, di aiuto alla famiglia, alla persona, nelle azioni contrasto delle povertà, dell'emarginazione e del contenimento del rischio sociale
- coordinamento delle attività socio assistenziali sul territorio;

ART. 2 - CONCERTAZIONE

E' adottato il metodo della concertazione tra l'Amministrazione Comunale e gli Enti e le Associazioni aderenti attraverso la verifica delle attività attuate con incontri periodici tra i responsabili e gli operatori dell'Ente comunale e quelli degli Enti e delle Associazioni.

Inoltre verrà costituito un gruppo di lavoro composto dal Sindaco o suo delegato e da un rappresentante di ognuno degli Enti ed Associazioni che aderiscono alla presente convenzione.

ART. 3 - SCOPI GENERALI

Gli scopi e le finalità da perseguire tra il Comune di Cerano e gli Enti e le Associazioni aderenti sono così individuati:

- a) superare gestioni burocratiche che possano andare a scapito dell'erogazione dei servizi di sostegno anche economico in modo efficiente e mirato;
- b) concertare e verificare lo stato di andamento delle attività attraverso incontri periodici tra i responsabili e gli operatori degli Enti e Associazioni, e comunque almeno due volte l'anno;
- c) concordare interventi di volontariato negli ambiti dell'assistenza e della solidarietà sociale specificati nel successivo art. 4;

- d) concordare, definire e realizzare, ove possibile, progetti specifici con obiettivi definiti, rivolti a specifiche fasce deboli della popolazione;
- e) impegnare o coinvolgere i fruitori degli interventi o dei sostegni, ove possibile, a svolgere ruoli attivi nelle attività previste nei progetti;
- f) promuovere il maggior senso civico e solidale dei soggetti sociali privati quali le famiglie o i singoli cittadini attraverso la messa a disposizione di parte del proprio tempo a favore di persone per piccole necessità (banca del tempo).

ART. 4 - CONTENUTI DELLA CONVENZIONE

Gli Enti e le Associazioni aderenti, nell'ambito della propria autonomia, coordinano le proprie risorse umane, economiche e strumentali al fine di promuovere organizzare o realizzare interventi preventivamente concordati con l'Amministrazione

Sono individuate le seguenti aree di intervento, di assistenza e solidarietà sociale:

- *assistenza a nuclei familiari e persone singole in condizioni di indigenza;*
- *assistenza e cura a minori e disabili;*
- *attività di centro di ascolto e di integrazione sociale;*
- *acquisto medicinali e prodotti igienico-sanitari per l'infanzia;*
- *attività ausiliarie scolastiche, sostegno scolastico, pre e doposcuola, attività ricreative;*
- *attività di trasporto di persone presso strutture medico-sanitarie per visite, esami clinici, terapie, ecc.;*
- *visite a persone malate o disabili;*
- *interventi di segretariato sociale di base.*

Gli aderenti svolgeranno la propria attività esclusivamente attraverso volontari, i quali operano in modo personale e spontaneo con gratuità delle prestazioni fornite (salvo il rimborso delle eventuali spese anticipate dal volontario in nome e per conto dell'Associazione).

Gli aderenti, nel caso in cui le attività svolte lo richiedessero, dovranno garantire idonea ed adeguata copertura assicurativa dei volontari inseriti nelle attività sopra descritte contro infortuni e malattie connesse con lo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 5 - FINANZIAMENTI

Il Comune di Cerano, nell'ambito dei principi di sussidiarietà può riconoscere:

- *una compartecipazione annuale alle spese sostenute da commisurarsi in relazione all'entità ed all'efficacia delle attività e degli interventi realizzati nel corso dell'anno, compatibilmente alle risorse del bilancio comunale;*
- *una compartecipazione al sostegno delle spese per interventi o progetti specifici per i quali si è ottenuta la preventiva adesione.*

L'Amministrazione comunale, nel caso di esecuzione parziale delle attività potrà esigere la restituzione parziale della compartecipazione alle spese in relazione alle parti di attività non portate a compimento.

ART. 6 - TEMPI DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione, in quanto Convenzione quadro, non ha una scadenza predefinita.

L'adesione dei singoli Enti ed Associazioni deve essere comunque rinnovata o confermata ogni tre anni a partire dalla data di approvazione della presente convenzione quadro.

Entro il mese di ottobre di ogni anno, comunque entro il termine di approvazione dello schema di bilancio preventivo, gli aderenti si impegnano a presentare il programma dell'attività che intendono svolgere nell'anno successivo. Il programma dovrà descrivere in via concreta le finalità, le attività, il modo di realizzazione, i tempi di attuazione, le risorse (umane, strumentali ed economiche) che si intendono impiegare.

Non oltre il mese di febbraio di ogni anno gli aderenti dovranno presentare una relazione sullo stato di attuazione del programma attuato dell'anno precedente articolato come il programma preventivo.

ART. 7 - RECESSO

Gli aderenti potranno recedere in ogni momento dalla convenzione qualora sopraggiungano circostanze che non consentano il perseguimento delle attività oggetto della convenzione. Nel caso di finanziamenti concessi in via anticipata il recesso potrà avvenire previa restituzione del finanziamento concesso o di parte di esso.

ART. 8 - VIGILANZA

La vigilanza sulla corretta esecuzione e sul rispetto della presente Convenzione viene effettuata dal gruppo di lavoro di cui all'art. 2.

Dovranno altresì essere sottoposte al predetto gruppo di lavoro, tutte le controversie che dovessero insorgere sulla presente Convenzione comprese quelle inerenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, preliminarmente alla eventuale proposizione di qualsiasi azione giudiziaria.

IL COMUNE DI CERANO

GLI ADERENTI